Documento firmato digitalmente
Il Giudice
FRANCESCO PULEIO

Sentenza n. 5394/2024
Depositata il 28/06/2024
Il Segretario
CLAUDIA CAPONETTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 14 00186 Roma RM

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] BOLLO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

E' presente, per parte ricorrente, l'avv. S. Traina il quale insiste in ricorso e, in particolare, evidenzia la mancata notifica dell'atto presupposto.

Nessuno è comparso per parte resistente.

Il ricorso va in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 16/01/2023 all'Agenzia delle entrate Riscossione, qui inviato con PEC del 16/05/2023 e iscritto al [redacted] R.G.R., [redacted] proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso la cartella di pagamento n. [redacted] 77, notificata in data 16/12/2022, per tassa auto 2016, della somma complessiva di [redacted]=. Deduceva la nullità della cartella per inesistenza della notifica, effettuata da indirizzo PEC inesistente nei pubblici elenchi; omessa notifica dell'atto presupposto e intervenuta prescrizione della pretesa, mai prima oggetto di richiesta. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

§2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 18/10/2023, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso; deduceva che l'avviso sottostante alla cartella era stato correttamente notificato e non opposto tempestivamente. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

Con PEC qui depositata il 30/04/2024, indirizzata in data 03/12/2023 all'Assessorato all'economia della Regione Siciliana e corredata dagli atti salienti, il difensore dell'ADER comunicava all'Ente impositore che l'impugnazione della cartella [redacted] per tassa auto 2016 era fondata sull'avviso di accertamento nr. [redacted] notificato il 28/10/2019. Al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata, formulava ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, nei confronti di quella Amministrazione, istanza di chiamata in causa affinché la predetta volesse costituirsi in giudizio al fine di comprovare lo svolgimento delle attività di sua competenza e assumere posizione difensiva in merito alle doglianze che la riguardavano.

§3. L'Assessorato all'economia della Regione Siciliana non si costituiva in giudizio.

§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi la Corte, in composizione monocratica, ha posto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§5. Il ricorso è fondato in forza della eccepita prescrizione del credito, assorbiti i rimanenti motivi.

§6. Va preliminarmente chiarito che, in conformità ad un orientamento già consolidato, che anche di recente la S.C. ha espressamente affermato che "la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986 (convertito con modif. dalla legge n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina, ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo di tre anni dell'imposta dovuta".

§7. Tanto premesso, osserva il Decidente che, nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione della pretesa sollevata dal ricorrente, sul presupposto che la cartella impugnata sia stato il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa in oggetto, è fondata.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha infatti dichiarato che l’avviso sottostante è stato notificato 28/01/2019, ma non ha fornito la prova di ciò; né detta prova è stata versata in atti dall’Assessorato all’Economia della Regione siciliana, ritualmente chiamato in giudizio dall’Agente della riscossione e non costituitosi.

§8. Deve pertanto ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione e il ricorso va accolto.

§9. Le spese vanno compensate, trattandosi di tributi non versati.

P.Q.M.

La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e compensa le spese.

Catania, 06.06.2024.

Il Giudice estensore

Francesco Puleio